



Prot. n. 717
Ord. n. 25

Aurisina, 22 APR. 2020

Oggetto: Ordinanza per la disciplina della pesca nella Riserva Naturale Regionale Falesie di Duino.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Duino Aurisina è Organo Gestore della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino, ai sensi della L.R. n. 42/1996 e succ. mod.;

Visto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2027 dd. 22.11.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento della Riserva Naturale Regionale Falesie di Duino e relativo allegato cartografico, a cui è stata data esecuzione con Decreto del Presidente della Regione 20.12.2019 n. 0222/Pres;

Visto che l'art. 15, comma 1), del predetto Regolamento stabilisce che l'Organo gestore ai sensi dell'art. 18 della L.R. 42/96 disciplina con opportune modalità le attività di seguito elencate:

- a) la piccola pesca artigianale e la pesca per finalità scientifiche;
- b) la pesca ricreativa ai cefalopodi;

Ritenuto di disciplinare le suddette attività di pesca in conformità al citato Regolamento;

Visti i pareri dell'ARPA FVG prot. 9919/2016, prot. 11751/2016, prot. 7085/2020;

Visti i pareri del Servizio Biodiversità prot. 16849/2016, prot. 55955/2016, prot. 23892/2020;

Vista la L.R. n. 42/1996 e succ. mod.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

1. Le attività di piccola pesca artigianale e la pesca per finalità scientifiche sono autorizzate nella zona marina contrassegnata dalla lettera "B" nella cartografia allegata mediante natanti di lunghezza non superiore a 10 metri, per il periodo dal 1° marzo al 15 giugno di ogni anno, per la durata di 5 anni. E' ammesso esclusivamente l'utilizzo della rete a tramaglio, avente la maglia del pannello interno della rete non inferiore a 30 mm di lato. Gli attrezzi per la pesca artigianale e scientifica devono essere adeguatamente segnalati. Le catture giornaliere per natante devono essere puntualmente annotate in apposito libretto/registro, nel quale devono essere indicate in ordine cronologico date e quantità del pescato, che il titolare dell'unità da pesca deve comunicare annualmente all'Organo Gestore ed esibire a richiesta degli Organi di vigilanza.
2. L'attività di pesca ricreativa ai cefalopodi è autorizzata nella zona marina contrassegnata dalla lettera "B" nella cartografia allegata per i residenti nel Comune di Duino Aurisina mediante natanti di lunghezza non superiore a 10 metri, per il periodo dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno, per la durata di 5 anni. E' ammesso esclusivamente l'utilizzo di lenza a mano o canna da pesca. Le unità per la pesca ricreativa ai cefalopodi devono rispettare distanze di sicurezza di almeno 50 metri dalle reti da posta per la pesca professionale e scientifica. Le catture giornaliere per natante devono essere puntualmente annotate in apposito libretto/registro, nel quale devono essere indicate in ordine cronologico date e quantità del pescato, che il titolare dell'unità da pesca deve comunicare annualmente all'Organo Gestore ed esibire a richiesta degli Organi di vigilanza.
3. L'accesso delle unità da pesca nella zona marina contrassegnata dalla lettera "B" nella cartografia allegata deve essere obbligatoriamente effettuato a velocità non superiore a 5 nodi mantenendo una distanza di sicurezza di 50 metri dalle boe che delimitano la suddetta zona marina "B" verso le falesie, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Regolamento della Riserva.
4. E' vietata la pesca subacquea con fucile subacqueo e la pesca in forme diverse da quelle di cui sopra.
5. La presente ordinanza sostituisce le proprie disposizioni precedenti in materia ed ha validità di 5 anni.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui sopra soggiace alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 39 della L.R. n. 42/96 e succ. mod.
7. L'attività di vigilanza e repressione delle violazioni è attribuita al Corpo forestale regionale ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 42/96 e succ. mod.

All.: cartografia.


Maf

IL SINDACO
Danjela Pallotta



RISERVA NATURALE REGIONALE FALESIE DI DUINO

ALLEGATO CARTOGRAFICO

